




30 Novembre 2017



La formazione continua nella sanità Italiana

FP CGIL - ARAN

Personale SSN (Servizio Sanitario Nazionale)



Circa 1.200.000 professionisti sanitari, compreso il privato e i liberi professionisti (653.352 dipendenti SSN, sanitari e non sanitari – dati 2016)

Cosa si intende per formazione continua

La Formazione continua è l'insieme di Aggiornamento professionale e Formazione permanente, (Art.16/bis D. Lgs. 229/99) successive alla formazione iniziale.

Aggiornamento professionale: è definito come l'attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali.

La Formazione permanente: è l'insieme delle attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.


Aggiornamento competenze dei professionisti sanitari

formazione

- Conoscenze teoriche aggiornate (il sapere)
- Abilità tecniche o manuali (il fare)
- Capacità comunicative e relazionali (l'essere)

Contesto

- rapido e continuo sviluppo delle conoscenze biomediche, delle innovazioni sia tecnologiche che organizzative
- necessità di accompagnare il cambiamento e le nuove modalità lavorative
- attenzione spostata sulla qualità del servizio e sul fattore umano che lo rende realizzabile



Nascono i programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.)

ECM- Educazione Continua in Medicina

Introdotta nel 1999 dal Decreto Legislativo 229/99 (Terza riforma sanitaria)

ECM è un obbligo per tutte le professioni del ruolo sanitario

ECM è anche un requisito per l'accreditamento delle strutture private

Le sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo sono demandate dalla Legge ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL)

Il percorso ECM parte dall'anno 2002 con una prima fase sperimentale quinquennale, sino al 2007, con l'obbligo di conseguire almeno 150 crediti formativi

Dal 2007 si apre la fase a regime con trienni formativi da 150 crediti ognuno:
2008/2010 – 2011/2013 – 2014/2016 – 2017-2019

Finalità dell'ECM in Italia

- Valutazione degli eventi formativi, in maniera tale che al singolo medico, infermiere, o altro professionista sanitario **possa essere garantito della qualità ed utilità degli stessi** ai fini della tutela della propria professionalità;
- L' ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario e del proprio sviluppo professionale.

Alcuni protagonisti dell'ECM

- Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC): definisce i temi prioritari, le regole e gli obiettivi formativi
- COGEAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie – costituito da Ordini, Collegi e Associazioni professionali): registra e gestisce i crediti formativi acquisiti; a richiesta dell'interessato, può certificare i crediti conseguiti da ciascun professionista
- Provider: soggetto attivo nel campo della formazione continua in sanità abilitato a realizzare attività didattiche per l'ECM e ad assegnare direttamente crediti ai partecipanti (nazionale o regionale)

Meccanismi di funzionamento

- vecchio sistema (fino al 2011) accreditamento di singoli eventi con *crediti assegnati da CNFC o Regioni*
- nuovo sistema (dal 2012) solo eventi da Provider accreditati, che *pianificano e assegnano loro stessi i crediti ECM*

I crediti formativi E.C.M.

I crediti ECM sono indicatori della **quantità** di formazione/ apprendimento effettuato dagli operatori sanitari in occasione di attività ECM.

I crediti ECM vengono attestati dal ***Provider*** ai partecipanti agli eventi o programmi educazionali, una volta accertato un adeguato apprendimento, **e sono validi su tutto il territorio nazionale.**

Il credito è riconosciuto in funzione sia della **qualità dell'attività formativa** che del **tempo ad essa dedicato** in ragione delle specifiche professionalità.

L'obbligo formativo per il triennio **2017-2019** è pari a **150 crediti formativi.**

Novità: il Dossier Formativo (DF)

È lo strumento di programmazione e valutazione del percorso formativo del singolo operatore o del gruppo/equipe di cui fa parte.

Si avvale di tre specifiche attività documentabili:

- individuazione degli obiettivi formativi declinati in funzione di aree e campi di apprendimento e degli indirizzi prioritari
- verifica dell'attività di formazione continua svolta dai professionisti accreditati
- valutazione triennale dell'andamento e dei risultati del percorso di Educazione Continua in Medicina

Modalità formative

Formazione residenziale

Convegni, congressi, simposi, conferenze (oltre 200 partecipanti)

Workshop, seminari, corsi (anche all'interno di congressi ecc.)

Formazione residenziale interattiva

Training individualizzato

Gruppi di miglioramento

Attività di ricerca

Audit clinico e/o assistenziale

Autoapprendimento senza tutoraggio

Autoapprendimento con tutoraggio

Docenza e tutoring


*N.B.: sono previsti **esoneri** (per chi continua il percorso di studi universitario o manageriale) e **esenzioni** (per chi non svolge momentaneamente la professione)*

Numeri ECM

- **2011/2013:** 88.952 crediti ECM – 443.000 Eventi accreditati – 965.000 Professionisti partecipanti – 8.950.000 Partecipazioni
- **2014/2016*:** 80.580.000 Crediti ECM – 378.000 Eventi Accreditati – 966.000 Professionisti Partecipanti – 7.860.000 Partecipazioni

*Il triennio 2014/2016 è ancora largamente incompleto

Distribuzione partecipanti per tipologia formativa



Impatto ECM sul SSN

Il rilascio dei crediti formativi ha condotto a razionalizzare una serie di attività in precedenza disperse per renderle omogenee e visibili (Primo elemento di impatto).

L'obbligo aziendale di soddisfare il fabbisogno formativo degli operatori e dei professionisti, stabilito nei rispettivi CCNL, ha anche incentivato (Secondo elemento), la creazione di percorsi formativi interni all'Azienda promossi dai professionisti, che hanno determinato l'incremento di offerta formativa e accesso alla formazione.

Da un punto di vista organizzativo (Terzo elemento), l'ECM nazionale e regionale ha rafforzato il ruolo e il processo di cambiamento e specializzazione dell'Ufficio Formazione aziendale – in alcune realtà certificato ISO - messo nella necessità di diventare provider e di accreditare eventi formativi e progetti aziendali.

La formazione ECM (Quarto elemento) favorisce anche lo sviluppo di esternalità di rete (network externality), laddove il vantaggio di collegarsi e di appartenere alla rete è tanto maggiore quanto più ampia è la stessa rete (ossia, il numero delle persone collegate). La stessa certificazione di qualità ECM del corso rientra in tale ambito in quanto produce vantaggio per chi vi aderisce.

La formazione continua ECM nei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL)

CCNL Sanità pubblica:

- l'ECM è una **leva strategica fondamentale**
- è **sanzionabile solo il dipendente che rifiuta di partecipare alla formazione continua quando viene inviato dall'azienda e non consegue i crediti previsti**
- **l'unica sanzione prevista è l'esclusione da progressioni di carriera nel triennio successivo**
- **riguarda tutto il personale del ruolo sanitario**
- effettuato in **formazione obbligatoria**, in orario di lavoro e con spese sono a carico dell'amministrazione (a volte non si riesce per problemi di organici esigui o di bilancio)
- individua le **risorse** che corrisponde al **0,5% della spesa complessiva del personale 1997**

Nonostante quel che prevedono le Leggi e il CCNL, a causa dell'autonomia delle diverse regioni in tema di finanziamento, organizzazione e gestione dei servizi del SSN, l'accesso all'ECM non è omogeneo in tutta Italia (in alcune non è garantito) con ricadute negative sulla qualità dei servizi.

CCNL della sanità privata e del socio sanitario assistenziale privato:

- **alcuni contratti regolamentano la partecipazione al programma ECM e altri no**
- **sanzioni diversificate:** in sanità privata sono uguali alla pubblica, nel socio sanitario non ci sono
- non sono individuate **risorse** da destinare alla formazione continua ECM
- **non c'è un diritto contrattuale alla formazione in orario di lavoro**

La formazione continua di tutte le altre professioni regolamentate

Con l'articolo 7 del D.P.R. 137/2012 (attuativo del D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011) anche la formazione continua di tutti i professionisti iscritti agli albi/ordini/collegi (ad esempio: Assistenti Sociali, Sociologi, Geometri, Ragionieri, Ingegneri, Architetti, Avvocati, ecc.) diviene un obbligo.

Con queste regole:

- specifico dovere di tutti i professionisti, la cui violazione comporta illecito disciplinare
- la gestione, le regole e la vigilanza sull'obbligo formativo spetta a Ordini e Collegi, che comminano anche le eventuali sanzioni per il mancato rispetto
- i corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi, richiedendo sempre l'autorizzazione dei consigli nazionali e il parere vincolante del ministro vigilante
- con convenzioni tra Ordini/Collegi e le università è possibile stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi
- questa disciplina non riguarda l'ECM che rimane con le proprie regole

È un obbligo formativo non espressamente previsto nei CCNL e non c'è, quindi, un reale diritto alla formazione continua in orario di lavoro per questi professionisti.

Obiettivo per i nuovi contratti: la formazione come diritto e valore aggiunto

Oggi, nonostante le regole e gli auspici, la situazione è purtroppo disomogenea ed è quindi necessario proseguire il lavoro affinché, a partire dai CCNL pubblici e privati, sia riconosciuto a tutti lavoratori il diritto a una formazione continua di qualità, aderente agli effettivi bisogni, con oneri a carico del datore di lavoro.

La formazione continua dovrà essere introdotta anche per chi oggi non rientra negli obblighi di Legge (Operatori Socio Sanitari – OSS, operatori vari, ecc.).

Nei nuovi procedimenti di valutazione per la produttività, la qualità dei servizi ai cittadini e le progressioni di carriera, la formazione dovrà divenire uno degli aspetti più importanti di cui tenere conto.



E.C.M.
Educazione Continua
in Medicina
Programma Nazionale per la Formazione degli operatori della Sanità

Grazie per l'attenzione